



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 140

del 19/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del lavoro di rifacimento lastre per cellette

CIG: BAEA456E0B

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del lavoro di rifacimento lastre per cellette
CIG: BAEA456E0B

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21.07.2025, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2026-2028 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 27, del 26.11.2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS relativo agli anni 2026-2028;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 34, del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1, del 12.01.2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2026-2028;

Visto e richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 16.02.2026 con il quale, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 16 del CCNL 16.11.2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per l'area tecnica attribuendone i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e nell'articolo 16 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Premesso che alcune cellette cinerarie presso il Cimitero Comunale di Pinasca risultano attualmente libere poiché i resti precedentemente tumulati sono stati trasferiti su richiesta degli aventi diritto;

Dato atto che le relative lastre copri – celletta presentano fori e segni permanenti derivanti dall'apposizione delle lettere identificative dei precedenti defunti;

Visto che tali lastre, per le loro condizioni, non risultano idonee alla nuova assegnazione in concessione, né garantiscono il decoro e l'uniformità del manufatto cimiteriale;

Considerato che si rende necessario procedere con la sostituzione delle suddette lastre con nuove conformi agli standard previsti dal regolamento comunale;

Visto che tale intervento consente la piena riutilizzabilità delle cellette e permette a nuovi richiedenti di presentare domanda di concessione;

Ritenuto pertanto necessario individuare l'operatore economico in grado offrire la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente;

Accertato che per l'affidamento in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;

Dato atto che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di lavori di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i., il presente appalto non è stato suddiviso in lotti alla luce dell'importo e natura del servizio;

Dato atto che, alla luce dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalle centrali di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Visto l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, in particolare il comma 2 secondo cui *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26”*;

Dato atto che per la procedura in oggetto si è ritenuto di procedere attraverso la piattaforma elettronica “Traspare” certificata secondo le Regole tecniche di cui all'art. 26 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50 comma 1 secondo cui: *“Salvo quanto previsto dagli [articoli 62](#) e [63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”

Richiamato altresì l'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. secondo cui: *“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico -professionale”*;

Dato atto che è stato richiesto apposito preventivo alla Ditta Gardenia & Pons snc con sede in Perosa Argentina (TO), Località San Sebastiano n. 8 – P.Iva 06538340016, in quanto ditta specializzata in materia e in possesso dei requisiti richiesti;

Visti i preventivi di spesa pervenuti dal summenzionato operatore economico e acquisiti al prot. n. 1091 del 03.02.2026 e 2457 del 10.03.2026, che quantifica in € 225,25 + € IVA 22% = € 274,80 (IVA inclusa) l'importo per il rifacimento di n. 3 lastre copri celletta, alle condizioni tecniche dettagliate nel preventivo di cui sopra;

Ritenuta detta proposta rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi e in linea con gli attuali valori di mercato;

Constatato che:

- l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a norma di quanto stabilito dall'art. 52, co. 1 del medesimo Decreto;
- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione del contratto;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., non si rende necessario applicare il principio di rotazione poiché trattasi di appalto di valore inferiore ad € 5.000;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle imprese, istituito presso l'ANAC, nei confronti dell'impresa sopra richiamata non risultano annotazioni;

Preso atto della visura camerale della ditta che riporta che avverso la medesima non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Acquisito valido DURC della ditta in questione;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, dell'incarico del lavoro in oggetto, alla ditta Gardenia & Pons snc con sede in Perosa Argentina (TO), Località San Sebastiano n. 8 – P.Iva 06538340016, per un importo complessivo di € 225,25 + IVA 22% = € 274,80 (IVA inclusa);

Dato atto che l'operatore economico ha fornito apposita autodichiarazione in merito al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere nuovamente disponibili n. 3 cellette per nuove richieste di concessione;
- l'oggetto del contratto è l'incarico per la sostituzione delle lastre delle suddette cellette attualmente non idonee poiché recanti fori e segni permanenti derivanti dalle precedenti iscrizioni;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Dato atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: BAEA456E0B;

Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., agli accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e s.m.i.;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”* e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”*;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 *“Impegno di Spesa”*, come modificato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 1) recita *“... L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151...”*;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 *“Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali”* e s.m.i.;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall’art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 alla ditta Gardenia & Pons snc con sede in Perosa Argentina (TO), Località San Sebastiano n. 8 – P.Iva 06538340016, per un importo complessivo di € 225,25 + IVA 22% = € 274,80 (IVA inclusa), l’incarico per la sostituzione di n. 3 lastre copri - celletta alle condizioni tecniche dettagliate nel preventivo di spesa richiamato in premessa;
3. di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
4. di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 18, comma 1 del 36/2023 e s.m.i.
5. di impegnare, per le finalità di cui alle premesse del presente atto, la somma di euro 274,80 IVA compresa, sul Bilancio unico di previsione 2026 – 2028, annualità 2026, in quanto si attesta il sorgere dell’obbligazione giuridica perfezionata in capo alla ditta Gardenia & Pons snc con sede in Perosa Argentina (TO);
6. di imputare l’impegno di spesa di cui al punto precedente, in base al sorgere dell’obbligo di pagare, sull’esercizio 2026, al codice di bilancio 12.09.1 (cap. 5180.1);

7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare rispetta la previsione relativa alla competenza finanziaria potenziata;
8. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Federico AMBROGIO;
10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio Comunale e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
11. di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.pinasca.to.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di notificazione o piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
FIRMATO DIGITALMENTE
F.to: AMBROGIO Ing. Federico